

ragione del fatto che il terreno preso in affitto è funzionale alla produzione di prodotti agricoli destinati a essere esportati in esenzione dai dazi doganali al di fuori del mercato interno dell'Unione europea e in quanto ne derivano distorsioni della concorrenza, qualora l'applicazione di tale normativa pregiudichi un numero nettamente più elevato di cittadini dell'altra parte contraente rispetto ai cittadini dello Stato membro sul territorio del quale tale normativa si applica. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ultima circostanza ricorra nella specie.

(¹) GU C 30 del 29.1.2011.

operazioni, alla cessazione dell'attività dell'agenzia, al fatto che quest'ultima non possa offrire la protezione o l'assistenza o, eventualmente, a un impedimento oggettivo a causa del quale la persona avente diritto alla protezione o all'assistenza non possa ricorrervi.

(¹) Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) l'11 luglio 2011 — Mostafa Abed El Karem El Kott e a./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, ENSZ Menekültügyi Főbiztosság

(Causa C-364/11)

(2011/C 347/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrenti: Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Kamel Ismail Hazem

Convenuto: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Questioni pregiudiziali

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83 (¹):

- 1) se il fatto di essere ammesso ai benefici della direttiva comporti il riconoscimento dello status di rifugiato o di una qualsiasi delle due forme di protezione incluse nell'ambito di applicazione della direttiva (lo status di rifugiato e lo status di titolare della protezione sussidiaria) in funzione della scelta effettuata dallo Stato membro, oppure, se del caso, non comporti automaticamente il riconoscimento di alcuna di dette forme ma solo l'inclusione nell'ambito di applicazione *ratione personae* della direttiva.
- 2) Se la cessazione della protezione o dell'assistenza dell'agenzia si riferisca al soggiorno al di fuori della sua area di

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 1° agosto 2011 — Csonka Gábor és mások/Magyar Állam

(Causa C-409/11)

(2011/C 347/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrenti: Csonka Gábor, Isztlí Tibor, Juhász Dávid, Kiss János, Szontágh Csaba

Convenuto: Stato ungherese

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla data in cui i ricorrenti hanno occasionato il danno, lo Stato ungherese avesse ottemperato alla direttiva 72/166/CEE (¹), tenendo particolarmente conto degli obblighi stabiliti all'art. 3 della suddetta direttiva; e se in tal caso sia possibile dichiararne l'efficacia diretta nei confronti dei ricorrenti;
- 2) Se, ai sensi della normativa comunitaria in vigore, il privato cittadino i cui diritti siano stati violati in seguito alla mancata attuazione da parte del suddetto Stato della direttiva 72/166/CEE, possa esigere l'adempimento di quanto disposto dalla direttiva stessa invocando direttamente la normativa comunitaria dinanzi allo Stato membro inadempiente al fine di ottenere le garanzie che questi avrebbe dovuto assicurare;